

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE CULTURALE CORPO MUSICALE S. MARCO - APS

PREMESSE

E' già costituita, a far data dal 1937, l'Associazione Culturale denominata "Corpo Musicale S. Marco", Codice Fiscale **94001000127**, il cui ultimo atto costitutivo – statuto del 3/6/1999, in vigore, è stato registrato presso l'Ufficio del Registro di Saronno il 4 giugno 1999, al n. 2830 Vol. 3, cui gli attuali **n. 75 soci** intendono dare seguito, in conformità e in adeguamento alle disposizioni del Codice del Terzo Settore, con il presente atto costitutivo e statuto della Associazione di Promozione Sociale denominata "Corpo Musicale S. Marco – APS".

TITOLO I

Art. 1 – DENOMINAZIONE

È costituita l'Associazione di Promozione Sociale denominata "Corpo Musicale S. Marco - APS", ai sensi del Codice Civile e della D. Lgs. 03/07/2017, n. 117 e sue successive modificazioni, con sede in Origgio, Piazza XXV Aprile, n. 11. La qualifica di Associazione di Promozione Sociale per esteso o per acronimo APS verrà utilizzata ed integrerà la denominazione sociale solamente a seguito e per effetto dell'avvenuta iscrizione nel relativo registro previsto dal D. Lgs. n. 117/2017. Il trasferimento della sede all'interno del Comune non comporta la modifica del presente Statuto. L'associazione ha durata illimitata.

L'associazione è apartitica, apolitica, aconfessionale, non ha scopo di lucro ed è aperta a tutti gli individui di qualsiasi sesso e condizione nel rispetto delle reciproche libertà.

Art. 2 - FINALITA'

L'associazione, con finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, promuove attività di interesse generale, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati, in favore di questi ultimi, dei loro familiari, della Comunità di Origgio e di terzi, mediante l'organizzazione e la gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura l'educazione e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui all'art. 5 D. Lgs. n. 117/2017, e, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa.

Art. 3 - ATTIVITA' DI INTERESSE GENERALE

L'Associazione svolge in via esclusiva o principale le seguenti attività di interesse generale:

- curare l'istruzione musicale mediante formazione continua;
- dare una cultura musicale e civica;
- infondere, mediante l'attività musicale, uno stile di vita fondato su disponibilità, sacrificio, serietà e tenacia;
- presenziare a manifestazioni civili, religiose, patriottiche, folcloristiche e sociali, promosse dalla stessa Associazione o da Soggetti Pubblici o Privati;
- organizzare e realizzare, senza alcuna finalità lucrativa, manifestazioni, raduni, rassegne, concorsi sia nazionali sia internazionali;
- incentivare scambi culturali, gemellaggi musicali con gruppi italiani e stranieri;
- realizzare iniziative nei settori della cultura, della didattica e tecnica musicale, l'edizione e la distribuzione di riviste, bollettini, notiziari, usufruendo di mezzi e procedimenti tecnici idonei;
- collaborare con Enti Pubblici e Privati, associazioni culturali, sportive, con consorzi e cooperative che perseguano scopi e finalità affini, ed aderisce ad organismi nazionali ed internazionali che abbiano simili obiettivi;
- promuovere e/o gestire ogni altra iniziativa ritenuta idonea al raggiungimento degli obiettivi sociali.

L'Associazione potrà compiere ogni altra attività connessa o affine agli scopi sociali, nonché concludere tutte le operazioni contrattuali di natura immobiliare, mobiliare, industriale e finanziaria, necessarie ed utili alla realizzazione di detti scopi e, in ogni modo, direttamente o indirettamente connesse ai medesimi.

L'Associazione, ai fini-fiscali, deve considerarsi ente non commerciale, secondo quanto disposto dagli artt. 87 e ss. del Codice del Terzo Settore e disposizioni normative ivi richiamate.

Art. 4 - ATTIVITA' DIVERSE

L'Associazione potrà, in via accessoria, ausiliaria, secondaria, strumentale, svolgere attività commerciale per il raggiungimento degli scopi sociali. L'Associazione destinerà i fondi raccolti esclusivamente alla realizzazione dei fini sociali.

Art. 5 - RACCOLTA FONDI

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 7 del Codice del Terzo settore, anche attività di raccolta fondi - attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva - al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

Per i fini di cui all'articolo 3 può aderire anche ad altri organismi di cui condivide finalità e metodi, collaborare con enti pubblici e privati al fine del conseguimento delle finalità statutarie, promuovere iniziative per raccolte occasionali di fondi al fine di reperire risorse finanziarie finalizzate solo ed esclusivamente al raggiungimento dell'oggetto sociale: effettuare attività commerciali e produttive, accessorie e strumentali ai fini istituzionali e può anche gestire, per i propri associati, ritrovi ricreativi e culturali e, nei limiti della legislazione vigente, somministrazione di alimenti e bevande nei locali dell'Associazione.

L'Associazione non persegue scopi di lucro, ma si basa su autofinanziamenti e/o contributi di Enti Pubblici e Privati. E' esplicitamente vietata l'assegnazione di utili, resti di gestione, distribuzione di fondi o di qualunque capitale tra i soci. Un eventuale avanzo di gestione dovrà essere reinvestito a favore di attività istituzionali statutariamente previste.

TITOLO II – DEI SOCI

(Ammissione e numero degli associati)

ART. 6 - AMMISSIONE

Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dalla Legge.

Possono fare domanda di adesione all'Associazione tutti coloro che, condividendone gli scopi e accettando senza riserve le norme statutarie e regolamentari, intendano partecipare alle attività dell'associazione con la loro opera, con le loro competenze e conoscenze.

Chi intende essere ammesso come associato dovrà presentare al Consiglio Direttivo **domanda di ammissione** all'Associazione che dovrà contenere:

- l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale nonché recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica;
- la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;
- l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale, recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica di tutti coloro che esercitano la responsabilità genitoriale sui minorenni richiedenti l'ammissione.

Il Consiglio Direttivo delibera sulla domanda di ammissione secondo *criteri non discriminatori*, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte.

L'accoglimento della domanda di ammissione deve essere *comunicato* all'interessato e *annotato*, a cura del Consiglio Direttivo, nel libro degli associati.

Il rigetto della domanda di ammissione deve essere comunicato all'interessato, entro 60 giorni, specificandone i motivi. Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dal Consiglio Direttivo, chi l'ha proposta può, entro 60

giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, che delibera sulle domande non accolte in occasione della sua successiva convocazione.

Art. 7 - DIRITTI E DOVERI DEI SOCI

Sono soci tutti coloro i quali sono stati ammessi a partecipare all'Associazione e hanno versato la quota annuale associativa.

La quota è stabilita annualmente dal Consiglio Direttivo e dovrà essere versata entro il 30 aprile di ogni anno, pena la decadenza dallo *status* di associato.

Tutti i soci hanno uguali diritti.

Tutti i soci hanno il diritto di essere informati su tutte le attività ed iniziative dell'associazione, nonché di partecipare alle stesse, di frequentare i locali dell'associazione, di partecipare con diritto di voto alle assemblee, di essere eletti alle cariche sociali, di svolgere il lavoro comunemente accordato, di controllare l'andamento sociale, di esaminare i libri sociali e di prendere visione del bilancio.

Il diritto di voto del socio minorenni, in quanto non ha ancora acquisito la capacità di agire, è esercitato da una persona fra coloro che hanno la responsabilità genitoriale. Per tale motivo, il socio minorenni non potrà essere eletto alle cariche sociali.

I soci hanno l'obbligo di rispettare e di far rispettare le norme dello statuto e degli eventuali regolamenti, di svolgere la propria attività in modo personale, spontaneo, gratuito e senza fini di lucro anche indiretto e di versare la quota associativa.

L'appartenenza all'Associazione ha carattere libero e volontario, ma impegna gli aderenti al rispetto delle decisioni prese dal Consiglio Direttivo e dall'Assemblea e a partecipare alla vita associativa nonché a mantenere un comportamento corretto sia nelle relazioni interne con altri soci sia con terzi.

Lo *status* di associato ha carattere *permanente* e può venire meno solo nei casi previsti dall'art. 8 del presente statuto. Non sono pertanto ammesse adesioni temporanee o a termine o con limitazione di diritti.

Tutte le prestazioni fornite dagli associati sono gratuite salvo eventuali rimborsi spese previamente autorizzati dal Consiglio Direttivo.

I soci si dividono in tre diverse tipologie, senza che ciò comporti alcuna limitazione o differenziazione dei diritti derivanti dal presente statuto:

- **Soci Ordinari (musicanti):** coloro che, dopo aver dimostrato adeguata istruzione musicale, vengono ammessi a far parte del complesso bandistico e si impegnano a partecipare alle manifestazioni bandistiche in particolare e musicali in generale che saranno previste e messe in calendario dal Consiglio Direttivo; in caso di impedimento dovranno, con dovuto anticipo, avvisare il Maestro o il Vice Maestro della propria assenza. Inoltre i soci ordinari, con lo scopo di promuovere le attività dell'Associazione, partecipano, secondo le proprie capacità personali, volontariamente e gratuitamente alle stesse, portando avanti i principi e le finalità dell'Associazione e accettandone lo statuto e gli eventuali regolamenti.
- **Soci Consulenti Popolari:** coloro che, avendo a cuore gli interessi dell'Associazione, hanno il compito primario di creare maggiore familiarità tra l'Associazione e i terzi, rendendosi utili, senza compenso alcuno e secondo le proprie attitudini, per il buon andamento dell'associazione e per dare sempre maggior lustro e decoro al Corpo Musicale.
- **Soci ETS:** Enti del Terzo settore con scopi affini a quelli dell'Associazione.

ART. 8 – PERDITA DELLA QUALIFICA DI ASSOCIATO

La qualifica di associato si perde per *morte, recesso o esclusione*.

L'associato può sempre *recedere* dall'associazione mediante comunicazione in forma scritta all'Organo di amministrazione, il quale dovrà adottare un'apposita deliberazione da comunicare al receduto. La dichiarazione di recesso ha effetto con lo scadere dell'anno in corso, purché sia fatta almeno 3 mesi prima.

L'esclusione di un associato può essere deliberata dall'assemblea solo per gravi motivi, quali a titolo esemplificativo e non esaustivo: gravi violazioni delle norme statutarie, regolamentari o delle decisioni degli organi dell'associazione; prolungata assenza ingiustificata alle attività dell'associazione; causazione di grave danno materiale o morale all'associazione.

L'esclusione è deliberata dalla Assemblea con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato.

La deliberazione di esclusione deve essere notificata all'interessato o al medesimo comunicata con mezzi idonei a conferire data certa all'avvenuta consegna. Il socio escluso può ricorrere all'autorità giudiziaria entro sei mesi dal giorno in cui gli è stata notificata o comunicata la deliberazione di esclusione.

I diritti di partecipazione all'associazione non sono trasferibili.

Le somme versate a titolo di quota associativa non sono rimborsabili, rivalutabili e trasmissibili.

Gli associati che comunque abbiano cessato di appartenere all'associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.

ART. 9 – VOLONTARI e LAVORATORI

Sono volontari coloro che, gratuitamente e volontariamente, svolgono in maniera continuata attività di qualsiasi genere a favore dell'Associazione, utilizzando il proprio tempo e le proprie capacità per le finalità sociali. La qualità di volontario è *incompatibile* con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

L'attività svolta è sempre di tipo gratuito e volontario; in alcuni casi, previamente approvati dal Consiglio Direttivo e solo se specificatamente documentati, i volontari possono ottenere un rimborso spese per l'attività o gli acquisti effettuati. Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall'art. 17 del Decreto Lgs. 3 luglio 2017 n. 117.

Il volontario che è stato ammesso come associato è soggetto ai doveri che derivano dallo *status* stesso; ha gli stessi diritti e doveri dei soci.

I volontari che svolgono attività in modo non occasionale devono essere iscritti nell'apposito libro sociale e devono essere assicurati contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, *anche dei propri associati*, solo quando ciò sia *necessario* ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità statutarie.

In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati¹ nell'attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari o al 5% del numero degli associati.

Art. 10 - ORGANI SOCIALI

Sono *organi* dell'associazione:

- l'Assemblea;
- il Consiglio Direttivo;

¹ Per il trattamento economico e normativo dei lavoratori delle APS si rinvia all'art.16 del Decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del terzo settore)

- il Presidente.

Art. 11 - ASSEMBLEA

L'assemblea è l'organo sovrano dell'associazione ed è composta da tutti i soci.

Nell'Assemblea hanno diritto di voto tutti coloro che sono iscritti nel libro degli associati, ad esclusione dei minorenni, il cui voto è esercitato da persona fra coloro che ne hanno la responsabilità genitoriale.

Ciascun associato ha un voto, ad eccezione di ciascun Socio ETS al quale è attribuito un voto ogni dieci associati o aderenti al medesimo ETS, sino a raggiungere un massimo di cinque voti per ciascun ETS.

Ciascun associato può farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di 3 associati.

Art. 12 – COMPETENZE ASSEMBLEA

L'Assemblea ha le seguenti competenze inderogabili:

- nomina i componenti del Consiglio Direttivo mediante votazione alla quale tutti i soci hanno diritto di elettorato attivo e passivo;
- revoca per gravi motivi i componenti del Consiglio Direttivo;
- approva il bilancio di esercizio;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi, ai sensi dell'art. 28 del Codice del terzo settore, e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sulla esclusione degli associati (è possibile attribuire la competenza al Consiglio Direttivo);
- delibera sulle modificazioni dell'Atto costitutivo o dello Statuto;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- delibera lo scioglimento;
- delibera la trasformazione, fusione o scissione dell'associazione;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge, dall'Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.

Art. 13 - CONVOCAZIONE

La convocazione dell'Assemblea avviene mediante comunicazione scritta, contenente il luogo, la data e l'ora di prima e seconda convocazione e l'ordine del giorno, spedita almeno 8 (otto) giorni prima della data fissata per l'Assemblea all'indirizzo risultante dal libro degli associati o mediante mezzi telematici con il preventivo consenso dei singoli Soci.

L'Assemblea si riunisce almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio di esercizio.

L'Assemblea deve essere inoltre convocata quando se ne ravvisa la necessità o quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati.

Art. 14 - VALIDITA' ASSEMBLEA E MODALITA' VOTO

L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà degli associati, in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o per delega.

L'Assemblea delibera a maggioranza di voti. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno voto.

Per modificare l'Atto costitutivo e lo Statuto occorre la presenza di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati.

L'assemblea è presieduta dal Presidente, nomina un segretario verbalizzante e quando richiesto due scrutatori.

ART. 15 – CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo è formato da un numero di componenti pari a 13 (tredici), nominati dall'Assemblea per la durata di 3 anni e sono rieleggibili.

La *maggioranza* degli amministratori sono scelti tra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti associati: si applica l'art. 2382 Codice civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza.

Il Consiglio Direttivo è validamente *costituito* quando è presente la maggioranza dei componenti.

Le *deliberazioni* del Consiglio Direttivo sono assunte a maggioranza dei presenti.

Il Consiglio Direttivo *opera* in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere, per gravi motivi, *revocato* con motivazione.

Il *potere di rappresentanza* attribuito agli amministratori è *generale*, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Rientra nella sfera di competenza del Consiglio Direttivo tutto quanto non sia per Legge o per Statuto di pertinenza esclusiva dell'Assemblea o di altri organi associativi.

La prima riunione del Consiglio Direttivo a seguito di nuove elezioni è convocata dal consigliere anziano.

Art. 16 – COMPETENZE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

In particolare, e tra gli altri, sono *compiti* di questo organo:

- nominare il Presidente e il Vicepresidente;
- eseguire le deliberazioni dell'Assemblea;
- formulare i programmi di attività associativa sulla base delle linee approvate dall'Assemblea;
- predisporre il Bilancio di esercizio;
- stabilire quota associativa annuale e termine per il pagamento;
- predisporre tutti gli elementi utili all'Assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio;
- deliberare l'ammissione di un nuovo associato;
- deliberare le azioni disciplinari nei confronti degli associati;
- stipulare tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative;
- curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell'associazione o ad essa affidati;
- nominare e revocare il Capo Banda (Vice Maestro), scelto fra i Soci musicanti;
- nominare e revocare l'incarico al Maestro;
- predisporre il Regolamento e/o le modifiche al medesimo che saranno sottoposte all'Assemblea per l'approvazione.

ART. 17 - PRESIDENTE

Il Presidente *rappresenta legalmente* l'associazione - nei rapporti interni ed in quelli esterni, nei confronti di terzi ed in giudizio - e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.

Il Presidente è *eletto* dal Consiglio Direttivo tra i propri componenti a maggioranza dei presenti.

Il Presidente *dura in carica* quanto il Consiglio Direttivo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca, per gravi motivi, decisa dall'Assemblea, con la maggioranza dei presenti.

Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo a quest'ultimo in merito all'attività compiuta.

Il *Vice Presidente* sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

Art. 18 – CAPO BANDA

Il Capo Banda, qualora non sia stato eletto dall'assemblea come componente del Consiglio Direttivo, partecipa a fini consultivi a tutte le riunioni di quest'ultimo senza diritto di voto e senza incidenza sulle maggioranze di costituzione e votazione.

ART. 19 – ORGANI DI CONTROLLO E REVISORE LEGALE

Il Consiglio Direttivo, nell'eventualità in cui ritenga necessario affidarsi ad esperti esterni, per la gestione del patrimonio o per la revisione dei conti in vista della redazione del bilancio sociale, potrà nominare un professionista, regolarmente iscritto ad un Albo professionale ed indipendente dall'Associazione.

Il professionista incaricato potrà quindi accertare la regolarità della contabilità sociale, redigere una relazione annuale, verificare la consistenza di cassa e l'esistenza di valori e titoli di proprietà sociale e potrà procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo.

Potrà partecipare alle assemblee dei soci, con facoltà di intervento, ma senza diritto di voto.

Art. 20 – ORGANISMO DI MEDIAZIONE

In caso di controversie interne all'Associazione, i Soci potranno adire l'Organismo di Mediazione, competente territorialmente.

Art. 21 – LIBRI SOCIALI

L'associazione deve tenere i seguenti libri:

- libro degli *associati*, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
- registro dei *volontari*, che svolgono la loro attività in modo *non occasionale*;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'*Assemblea* tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, tenuto a cura dello stesso organo.

Gli associati hanno *diritto di esaminare* i suddetti libri associativi, mediante richiesta scritta indirizzata al Presidente, il quale è tenuto a mettere a disposizione del richiedente per la consultazione e per l'eventuale estrazione di copie detti libri entro e non oltre i successivi dieci giorni.

Art. 22 – RISORSE ECONOMICHE

L'associazione può trarre le *risorse economiche*, necessarie al suo funzionamento e allo svolgimento della propria attività, da *fonti diverse*, quali: quote associative, contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali, proventi da attività di raccolta fondi nonché dalle attività diverse da quelle di interesse generale, di cui all'art. 6 del Codice del Terzo settore.

Art. 23 – BILANCIO D'ESERCIZIO

L'associazione deve redigere il *bilancio di esercizio* annuale e con decorrenza dal primo gennaio di ogni anno.

Il bilancio è composto da: stato patrimoniale, rendiconto annuale, nota integrativa ed, eventualmente, da relazione di missione. Ove ricorrano i presupposti di legge, il bilancio potrà essere redatto nella forma del rendiconto per cassa.

Esso è *predisposto* dal Consiglio Direttivo, viene *approvato* dalla Assemblea entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il bilancio e *depositato* presso il Registro unico nazionale del terzo settore, dal momento in cui questo sarà operativo. Il Consiglio Direttivo documenta il *carattere secondario e strumentale delle attività diverse* di cui all'art. 4, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

ART. 24 – DIVIETO DI DISTRIBUZIONE DEGLI UTILI

L'associazione ha il *divieto di distribuire*, anche in modo *indiretto*, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Art. 25 – SCIOGLIMENTO E DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO RESIDUO

Il patrimonio dell'associazione – comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate – è *utilizzato* per lo svolgimento delle *attività* statutarie ai *fini* dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

In caso di *scioglimento* dell'associazione, il *patrimonio residuo* è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore, da quando sarà operativo, e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo settore, o a fini di utilità sociale, nelle more della piena operatività del suddetto Ufficio.

L'Assemblea provvede alla nomina di uno o più *liquidatori* preferibilmente scelti tra i propri associati.

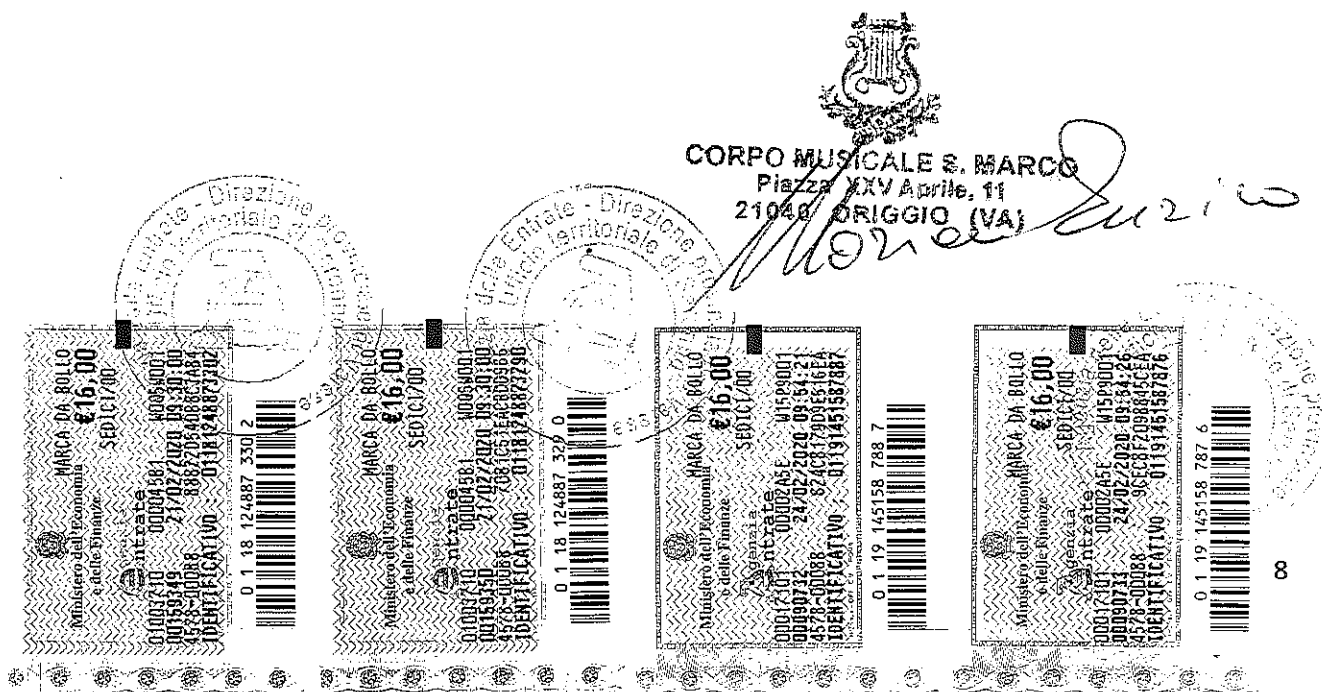
ART. 26 – NORME FINALI E RINVIO

Il presente statuto deve essere osservato come atto fondamentale dell'associazione.

Le disposizioni del presente statuto verranno dettagliate mediante un regolamento predisposto dal consiglio direttivo e approvato dall'assemblea. In caso di contrasto fra le norme dello statuto e quelle del regolamento prevarranno le norme dello Statuto.

Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal *Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117* (Codice del terzo settore) e successive modifiche e, in quanto compatibile, dal Codice civile.

Origgio, 30/01/2020



Assemblea generale 2020

Ordine del giorno:

1. Lettura e approvazione bilancio 2019
2. Approvazione nuovo statuto e regolamento
3. Elezioni nuovo Consiglio direttivo

Inizio: 21.18

Fine: 22.50

Presenti: 60, di cui deleghe: 14

Si allegano elenco dei presenti e deleghe ricevute dai musicanti. È presente il numero legale per procedere alla votazione del nuovo Statuto e del Consiglio direttivo.

Il Presidente Enrico Mariani e il vicepresidente Nicola Pucci salutano e ringraziano i presenti per la presenza e per la fiducia accordata al consiglio direttivo uscente durante questi tre anni.

LETTURA E APPROVAZIONE BILANCIO 2019

Enrico Mariani legge il bilancio del 2019, già approvato dal Consiglio.

Uscite: 25.675,68 €

Entrate: 21.501,€

L'assemblea approva all'unanimità il bilancio. Si allega il prospetto.

APPROVAZIONE STATUTO E NUOVO REGOLAMENTO

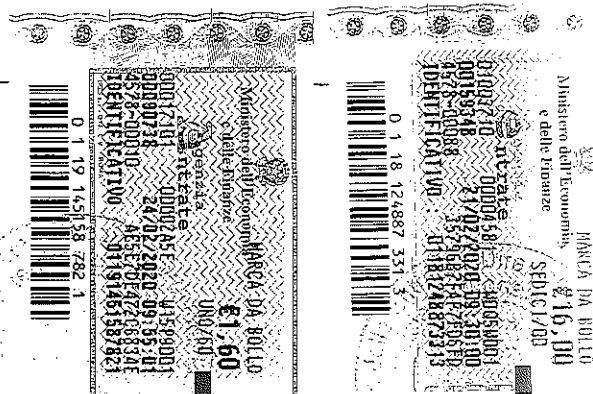
Erica Zappia presenta lo Statuto e le modifiche effettuate rispetto a quello precedente. È stato necessario aggiornare il documento, insieme al regolamento, a causa della riforma degli enti del terzo settore del 2017.

Per adeguarci alla normativa sono state necessarie alcune modifiche, non sostanziali ma più che altro di forma. Come corpo musicale rientreremo nella categoria delle associazioni a promozione sociale. Esisterà un registro unico degli enti del terzo settore dove confluiranno tutte le associazioni con statuto adeguato. Questo porterà a maggiori controlli ma potremo anche usufruire di varie agevolazioni (5 per mille, lasciti, donazioni, offerte ecc potranno essere regolamentate senza problemi, così come la raccolta delle offerte annuali e banda in festa).

La nuova denominazione sarà Corpo Musicale San Marco APS. Il codice fiscale rimane lo stesso. Lo statuto andrà poi registrato all'agenzia delle entrate e quando entrerà in vigore il registro unico, avendo lo statuto già in regola, entreremo di diritto senza pagare ulteriori tasse e bolli.

Chi vorrà diventare socio dovrà fare domanda e il consiglio direttivo dovrà approvare la richiesta, andrà inoltre rifatto il libro dei soci. Ci sarà una nuova categoria, ossia i volontari: essi non sono soci perché non pagano la quota associativa, ma potranno rientrare in questa categoria tutti coloro che regolarmente o saltuariamente partecipano alle attività della banda attivamente. Tutti i soci sono volontari, ma non tutti i volontari sono soci. Gli allievi non sono soci.

Uno dei grossi cambiamenti è che i minorenni non potranno più essere votati come membri del consiglio direttivo, potranno però esercitare il diritto di voto tramite un genitore o tutore legale.



Non esisteranno più neanche le categorie divise per fascia di età e di conseguenza non sarà più obbligatorio votare un numero minimo di persone, ma ci sarà un massimo di 6 voti. I voti non possono essere più di sei pena l'annullamento della scheda. I consiglieri saranno 13 e non più 15.

Il capobanda prima entrava in consiglio di diritto, ora non è più così, ma qualora il capobanda attuale non dovesse essere eletto come consigliere avrà comunque il diritto di stare in consiglio con funzione consultiva ma senza diritto di voto.

L'importo della quota associativa verrà deciso dal nuovo consiglio e andrà versata entro il 30 aprile dell'anno corrente. Nella quota sarà compresa anche una ulteriore assicurazione obbligatoria che coprirà maggiormente tutte le attività della banda. Anche i volontari saranno assicurati.

Erica Zappia procede alla lettura dei punti cambiati all'interno del nuovo regolamento, aggiornato per essere conforme allo statuto. Una novità introdotta nel regolamento è la possibilità di nominare dei soci benemeriti. La proposta è nata da Giulio Romanò per dare un riconoscimento a chi non è più socio ma si è distinto per particolari meriti o ha dato tanto alla banda.

L'assemblea vota e approva all'unanimità il nuovo regolamento.

Il presidente ringrazia a nome di tutti Erica Zappia e l'avvocato Fabio Meazza per il supporto e l'impegno dimostrati nella stesura del nuovo statuto.

ELEZIONI NUOVO CONSIGLIO DIRETTIVO

Si procede alle votazioni del nuovo consiglio direttivo.

Scrutatori: Francesca Codari, Nicola Pucci, Chiara Ceriani

Verbalizzante: Elisabetta Banfi

Totali votanti: 60

Totale schede: 60

Schede nulle: 1

Dalla votazioni effettuate il nuovo Consiglio direttivo per il triennio 2020-2023 risulta composto dai seguenti membri:

- Mariani Enrico, 52 voti
- Daniele Lorini, 38
- Lorenzo Cozzi, 29
- Nicola Pucci, 29
- Elisabetta Banfi, 25
- Anna Rocca, 25
- Veronica Greco, 22
- Erica Zappia, 22
- Giulia Palmieri, 21
- Francesca Codari, 19
- Sonia Baron, 14
- Loredana Tanzi, 12
- Paola Cribiu, 7

Agenzia delle Entrate
Direzione Provinciale di Varese
Ufficio Territoriale di Saronno

Registrato il presente atto in data 24 FEB. 2020

al n° 469 serie 3

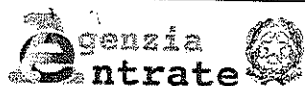
Per delega del Direttore Provinciale
L'assistente
Virginio Zadro



La verbalizzante

Elisabetta Banfi

Il presidente



CERTIFICATO DI ATTRIBUZIONE DEL CODICE FISCALE

CODICE FISCALE 94001000127	NATURA GIURIDICA 12 - ASSOCIAZIONI NON RICONOSCIUTE E COMITATI	
DENOMINAZIONE CORPO MUSICALE SAN MARCO		
TIPO ATTIVITA' 949920 - ATTIVITA' DI ORGANIZZAZIONI CON FINI CULTURALI E RICREATIVI		
DOMICILIO FISCALE: INDIRIZZO PIAZZA XXV APRILE 11		
C.A.P. 21040	COMUNE ORIGGIO	PROV. VA

DATI RELATIVI AL RAPPRESENTANTE

CODICE FISCALE MRNNRC51L15G103T	CODICE CARICA 1
COGNOME E NOME OVVERO DENOMINAZIONE MARIANI ENRICO	

DATA 24/02/2020

IL FUNZIONARIO

Per delega del Direttore Provinciale

L'assistente

VIRGILIO ZECCHI

TIMBRO
UFFICIO

UFFICIO

AGENZIA DELLE ENTRATE
UT SARONNO

ATTESTAZIONE DI CONFORMITA'

Ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 9 comma 1 bis e 6 comma 1 della L. 53/94 così come modificata dalla lettera d) del comma 1 dell'art. 16 quater DL 18/10/2012 n. 179, aggiunto dal comma 19 dell'art. 1, L. 24/12/2012 n. 228 e dell'art. 23 comma 1 del Decreto Legislativo 7/3/2005 n. 82 e ss si attesta la conformità della presente copia telematica (Statuto dell'Associazione culturale Corpo Musicale S. Marco e verbale dell'Assemblea dei soci del 30/01/2020, registrati presso l'Agenzia delle Entrate Ufficio Territoriale di Saronno, Prov. Di Varese in data 24/02/2020 al n. 469 Serie 3 e Certificato di attribuzione Codice Fiscale) all'originale cartaceo di cui si è possesso.

Milano, 6 luglio 2020

Il Presidente

